

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la correlabilità ai reati ambientali della stessa

Cass. Sez. III Pen. 30 giugno 2015, n. 27135 - Mannino, pres.; Mengoni, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - C.S., ric. (Dichiara inammissibile App. Trieste 24 settembre 2014)

La doglianza relativa all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 c.p., introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, deve ritenersi - preclusa qualsivoglia valutazione di merito - inammissibile in caso di contestazione di due distinte condotte della stessa indole, le quali impediscono in radice la configurabilità dell'ipotesi in oggetto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 131 bis c.p.

(Omissis)

FATTO

1. Con sentenza del 24 settembre 2014, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Pordenone il 5 giugno 2013, con la quale C.S. era stato condannato - con rito abbreviato - alla pena di un anno di arresto e 6.000 Euro di multa; allo stesso era ascritta la violazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, commi 1 e 5, per aver - quale legale rappresentante della «Marchigiana Rottami s.r.l.» - effettuato senza autorizzazione attività di gestione di rifiuti pericolosi (con concentrazioni di arsenico superiori al consentito), nonché attività di miscelazione degli stessi con altri rifiuti pericolosi (provenienti dal trattamento dei tubi a raggio catodico) e non pericolosi.

2. Propone più che diffuso ricorso per cassazione il C. - a mezzo dei propri difensori - deducendo plurime doglianze ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, tutte riconducibili alla violazione di legge, al travisamento del fatto e alla carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che peraltro viene confrontata - passo per passo, in modo «chirurgico» - con quella di primo grado. In estrema sintesi, la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente pur non sussistendo alcuna prova - o, quantomeno, prova adeguata - in ordine ad entrambe le contravvenzioni contestate; ed invero 1), quanto al capo a), la sentenza avrebbe travisato il pronunciamento del primo giudice e, con argomentazione illogica, avrebbe affermato che il G. aveva svolto un'attività di gestione rifiuti pericolosi invero mai riscontrata; 2) quanto al capo c) (sul quale prevalentemente si diffonde il gravame), la Corte di merito sarebbe giunta a conclusioni apodittiche ed indimostrate, assumendo un'avvenuta miscelazione tra vetri pericolosi e non pericolosi invero mai accertata e, anzi, smentita dalla completa assenza di prova circa eventuali materie prime secondarie - il presunto prodotto della miscelazione - realizzate con tale indebita mescolanza. La quale condotta, peraltro, sarebbe stata ritenuta in forza di mere illazioni, nonché di travisamento probatorio, quale il presunto (mero) addossamento di cumuli di rifiuti - pericolosi e non - tale da produrre, a giudizio della Corte, una «inevitabile» confusione degli stessi, sufficiente nell'ottica della contravvenzione *sub c)*; circostanza di fatto, invero, in sé irrilevante, specie considerando che - contrariamente a quanto affermato in sentenza - il d.lgs. n. 152 del 2006, art. 187 punisce solo la miscelazione di rifiuti con caratteristiche di pericolosità differenti, quel che non sarebbe stato provato nel caso di specie. Di seguito, il Corriere eccepisce 1) l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati; 2) l'assenza dell'elemento psicologico sotteso agli stessi; 3) la surrettizia modifica dell'imputazione di cui al capo c) operata in secondo grado; 4) la sussistenza di un contesto probatorio tale da far quantomeno sorgere il ragionevole dubbio circa la colpevolezza; 5) l'eccessività del trattamento sanzionatorio, del quale, lungo ben 9 pagine, si censura anche l'infondatezza dei presupposti ed illogicità della motivazione; 6) la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sostenuta da argomenti fallaci e da indimostrati giudizi di pericolosità e capacità criminale del C., oltre che da una prognosi negativa del tutto infondata, specie a distanza di diversi anni dalle contestazioni. In data 4 aprile 2015 il difensore ha depositato nuovi motivi di ricorso, invero relativi alle medesime questioni sopra richiamate, con eccezione di quello inerente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p..

DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. III, n. 12110 del 19 marzo 2009, Campanella, n. 12110, rv. 243.247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*; ciò in

quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. Un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226.074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. II, n. 21644 del 13 febbraio 2013, Badagliacca e altri, rv. 255.542; Sez. II, n. 56 del 7 dicembre 2011, dep. 4 gennaio 2012, Siciliano, rv. 251.760).

Questa conclusione, peraltro, non muta a fronte del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, che invero non ha trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione; la stessa, pertanto, non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Del pari, il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, ma deve indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Al riguardo, avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli «atti del processo» costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto «travisamento della prova», che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi è «travisamento della prova» quando il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifia fosse dell'imputato); del pari, può essere valutato se vi erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi, detto travisamento è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. II, n. 47035 del 3 ottobre 2013, Giugliano, rv. 257.499; Sez. V, n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, rv. 250.168). Fermo però restando - occorre ancora ribadirlo - che non spetta comunque a questa Corte Suprema «rivalutare» il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito (in questi termini, tra le molte, Sez. III, n. 5478 del 5 dicembre 2013, Ferraris, rv. 258.693; Sez. V, n. 9338 del 12 dicembre 2012, dep. 27 febbraio 2013, Maggio, rv. 255.087).

Se questa, dunque, è l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al provvedimento impugnato in punto di responsabilità si evidenziano come manifestamente infondate; ed invero, lo stesso, dietro la formale deduzione di violazioni di legge o di vizi motivazionali, di fatto sollecita al Collegio di legittimità una nuova ed alternativa lettura delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito (in particolare, esiti degli accertamenti della polizia giudiziaria; tipologia dei diversi rifiuti rinvenuti; loro precisa allocazione nell'area della «Marchigiana Rottami»; concreta mescolanza tra gli stessi, pericolosi e non; fotografie in atti; contenuto della nota di p.g. del 12/1/2011), invocandone un'interpretazione più favorevole.

Quel che, come sopra indicato, non è consentito in questa sede.

Il gravame, peraltro, oblitera sul punto che la motivazione stesa dalla Corte di appello per confermare il giudizio di colpevolezza risulta del tutto coerente, logica, fondata sulle emergenze istruttorie e priva di qualsivoglia contraddizione; ciò, peraltro, anche integrando gli argomenti sviluppati dal primo giudice, in aderenza al costante indirizzo di legittimità in forza del quale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorché i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (per tutte, Sez. III, n. 44418 del 16 luglio 2013, Argentieri, rv. 257.595).

Esattamente come nel caso di specie.

In particolare, la Corte di appello ha innanzitutto evidenziato che, presso la «Marchigiana Rottami», erano stati pacificamente rinvenuti rifiuti in vetro pericolosi (vetro artistico con concentrazioni in composti di arsenico superiori ai limiti di legge e vetro costituito dal retro del tubo catodico dei televisori dismessi) e non pericolosi; precisando che, in ordine ai primi, l'impianto non aveva alcuna autorizzazione al trattamento. Di seguito, la sentenza ha richiamato gli esiti delle analisi compiute dall'ARPAV, che - con riguardo ai vetri artistici - ha concluso per una presenza di composto a base di arsenico per 1.200 mg/kg, superiore al limite di legge di 1.000 mg/kg; sul punto, peraltro, la Corte ha respinto la censura di inaffidabilità tecnica della verifica, rilevando, con argomento logico e non censurabile, che il dato comunicato dall'ARPAV evidenzia il superamento del valore limite di ben 1/5, non suscettibile certo di riduzione in forza della compiuta miscelazione con altri rifiuti, pericolosi e non, e quindi al più approssimato per difetto (che, all'evidenza, diminuisce la concentrazione).

Ancora, la Corte di merito ha richiamato la documentazione prodotta in appello dalla difesa (una relazione tecnica relativa ad

analogo procedimento pendente per rifiuti rinvenuti in altro stabilimento della «Marchigiana Rottami»), sottolineandone l'irrilevanza alla luce 1) della non sicura assimilabilità al caso di specie, «perché si ignora se i rottami esaminati in quella sede siano uguali a quelli rinvenuti nell'impianto di (*omissis*)», 2) della possibile pericolosità, o meno, dello stesso rifiuto vitreo, a seconda delle concentrazioni di sostanze rinvenute.

Con tale logica motivazione, che si sottrae ad ogni censura qui proposta, il Collegio di appello ha quindi ravvisato la responsabilità del Corrieri in ordine alla contravvenzione *sub a*), pur evidenziando che - per palese omissione - la stessa ha ad oggetto soltanto i rifiuti vitrei provenienti da vetrerie artistiche e non anche quelli provenienti da tubo catodico. Con riguardo al capo c) dell'imputazione, poi, la sentenza ha confermato che il ricorrente aveva illecitamente mescolato rifiuti pericolosi (entrambe le tipologie di cui sopra, stavolta) e non pericolosi; anche sul punto, la motivazione appare congrua ed immune da vizi, atteso che la Corte di merito ha richiamato sia riscontri istruttori che argomenti logici.

Quanto ai primi, la sentenza ha sottolineato che le fotografie in atti ben evidenziavano cumuli di questi rifiuti non sperati l'un l'altro ma addossati, sì da creare, inevitabilmente, «zone in cui i vetri di un cumulo sono mescolati con quelli del cumulo adiacente»; in sintesi, le immagini «dimostrano che i materiali erano stoccati senza alcuna precauzione che impedisse il mescolamento delle diverse tipologie di rottame». Orbene, con tale argomento ha aderito al costante indirizzo di legittimità in forza del quale la miscelazione di rifiuti consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo (per tutte, Sez. III, n. 19333 dell'11 marzo 2009, Cantatore, rv. 243.757, relativa ad un caso in cui si era accertato che alcuni spazi erano occupati non solo da materiale ferroso proveniente dalla demolizione di autoveicoli, attività per la quale l'imputato era autorizzato, ma anche da rifiuti ferrosi e non, di altro tipo, quali ad esempio, vasche da bagno, termosifoni, elettrodomestici ecc.; tale accatastamento di vari rifiuti e la presenza di tracce di diversi liquidi dimostrava la configurabilità del reato posto che si erano comunque mescolati rifiuti anche pericolosi aventi codici identificativi diversi).

Il secondo argomento speso al riguardo dalla Corte - di natura logica - è invece legato all'attività svolta dal ricorrente, quale la realizzazione di materie prime secondarie da cedere alle fonderie per la produzione di manufatti in vetro; in particolare, la sentenza ha affermato che «i rifiuti pericolosi trovati nell'impianto non erano soggetti a smaltimento separato, ma confluivano nella produzione delle MPS da destinare alle fonderie del vetro, di talché, posto che il prodotto finito doveva rispettare certi parametri, evidentemente le eccessive concentrazioni in composti di arsenico e piombo rilevante dall'ARPAV erano «annacquate» dalla miscelazione con residui di vetro non pericolosi».

Due considerazioni - queste che precedono - ispirate alle risultanze istruttorie ed a convincenti criteri logici, adeguate e coerenti, in forza delle quali la Corte ha quindi concluso per l'inverosimiglianza di qualsivoglia ipotesi alternativa a quella contenuta nella contestazione *sub e*); ipotesi invero formulata dal ricorrente in questa sede (pagg. 22-23), ma insuscettibile di verifica perché implicante una nuova valutazione istruttoria e, soprattutto, basata su una mera illazione (il Corrieri avrebbe prodotto m.p.s. che rispettavano i limiti massimi per la classificazione, eventuale, di rifiuto pericoloso e non, ma non quelli quantitativi più stringenti previsti dal d.l. 5 febbraio 1998 per l'accettazione in fonderia, come accertato su un campione).

4. Il ricorso è manifestamente infondato anche con riguardo all'elemento soggettivo delle contravvenzioni.

La sentenza impugnata lo individua, ancora con argomento non censurabile, nell'atteggiamento colposo tenuto dal C., il quale non aveva verificato - compiendo precise analisi - l'eventuale presenza di sostanze pericolose nei rifiuti; in tal modo, quindi, la Corte di merito ha aderito al costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di gestione di rifiuti, l'onere del gestore dell'impianto di discarica di verificare la corrispondenza, alla tipologia risultante dal formulario, del rifiuto effettivamente conferito, va assolto con tutti i mezzi idonei, non potendo essere limitato ad una comparazione meramente visiva (per tutte, Sez. III, n. 36818 del 14 giugno 2011, Bonato ed altri, rv. 251.033). Del pari, la pronuncia sottolinea che il ricorrente non aveva adottato alcuna misura volta ad impedire il mescolamento di rifiuti, sì da ravvisarsi la colpa anche in ordine alla contravvenzione di cui al capo e).

A ciò si aggiunga, peraltro, che la censura mossa sul punto nel presente ricorso non riguarda tanto l'argomento appena richiamato, quanto la parte del capo c) della rubrica che sembra contenere un dolo specifico invero non previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 5; orbene, osserva la Corte che, anche al riguardo, la motivazione stesa dal Collegio di merito non patisce rilievi, atteso che - ribadita la natura contravvenzionale del reato - assegna alla locuzione il logico senso di «meglio evidenziare forse i motivi a delinquere, non certo per introdurre una più rigorosa visione dell'elemento soggettivo». E con l'ulteriore, decisiva considerazione per cui, a prescindere dalla lettera del capo in esame, alcun dolo specifico è stato mai oggetto di istruttoria o di valutazione in sentenza.

5. Manifestamente infondato è anche il motivo che vorrebbe estinte per prescrizione entrambe le condotte. Ed invero, premesso che la contestazione mossa nei due capi è fissata al 25 febbraio 2010, data del sopralluogo della p.g.; ciò premesso, la diversa (ed anticipata) indicazione fornita nel ricorso (29 aprile 2009) non è suscettibile di alcuna verifica in questa sede, perché fondata su materiale istruttorio non accessibile alla Corte di legittimità e non citato nella sentenza impugnata.

6. Il ricorso, di seguito, risulta del tutto infondato anche in ordine alle censure in punto di trattamento sanzionatorio e di sospensione condizionale *ex art.* 163 c.p.

La Corte di appello, rispondendo alla medesima questione, ha infatti redatto ancora una motivazione logica e congrua, evidenziando, quanto alla pena, 1) l'elevato grado di colpa in capo al Corrieri, «che non ha mai fatto eseguire analisi dei rifiuti conferito al fine di accertarne l'eventuale pericolosità»; 2) i precedenti penali, anche specifici; 3) che la sanzione è stata

contenuta (9 mesi di arresto e 4.500 Euro di ammenda per ciascuna violazione) ed è assai lontana dal massimo edittale (compreso tra 6 mesi e 2 anni di arresto e tra 2.600 e 26.000 Euro di ammenda), si da non imporre un elevato onere motivazionale (nel caso di specie, peraltro, comunque adempiuto).

Quanto, poi, alla mancata sospensione condizionale della pena, il Collegio di merito ha richiamato ancora i precedenti specifica a carico del ricorrente, al pari di quelli non specifici, così giustificando - con argomento adeguato e logico - la mancata prognosi favorevole sulle future condotte dello stesso; in tal modo, quindi, la sentenza ha aderito al costante indirizzo di legittimità in forza del quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (per tutte. Sez. III, n. 30562 del 19 marzo 2014, Avveduto, rv. 260.136).

7. Da ultimo, il motivo inerente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., come introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28; la stessa doglianza deve ritenersi inammissibile. Ed invero, e preclusa in questa sede qualsivoglia valutazione nel merito, osserva la Corte che già la contestazione di due distinte condotte della stessa indole impedisce in radice la configurabilità dell'ipotesi in oggetto, espressamente previsto dal cit. art. 131 *bis* c.p., comma 3.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «a parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

(Omissis)

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la correlabilità ai reati ambientali della stessa

1. *Premessa.* La Corte di appello di Trieste, con sentenza pronunciata in data 24 settembre 2014, ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Pordenone il 5 giugno 2013. Tale ultima pronuncia condannava l'imputato (con rito abbreviato) ai sensi dell'art. 256, commi 1 (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non autorizzata) e 5 (attività non consentite di miscelazione di rifiuti) del d.lgs. n. 152/2006.

In particolare, al medesimo veniva contestato di aver, in qualità di legale rappresentante della società «Marchigiana Rottami s.r.l.» svolto, in mancanza del prescritto titolo abilitativo, «attività di gestione di rifiuti pericolosi (con concentrazioni di arsenico superiori al consentito), nonché attività di miscelazione degli stessi con altri rifiuti pericolosi (provenienti dal trattamento dei tubi a raggio catodico) e non pericolosi».

Tra i vari motivi di doglianza formulati dal ricorrente, quello che interessa approfondire in tale sede ha ad oggetto la richiesta, formulata da parte dell'imputato condannato, di applicazione della neo-introdotta causa speciale di non punibilità prevista e disciplinata dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. m), della l. 28 aprile 2014, n. 67», normativa che ha importato all'interno dell'impianto codicistico penale l'art. 131 bis c.p.

L'applicabilità della norma in parola riveste, nell'ambito del settore ambientale, una peculiare importanza pratica e teorica, posto che nel d.lgs. n. 152/06, tutte le ipotesi di reato potranno astrattamente rientrare entro i limiti di pena indicati dall'art. 131 bis c.p., salvo il reato di «combustione illecita di rifiuti pericolosi» (art. 256 bis T.U.A., introdotto dal d.l. n. 136/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 6/2014) e le «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» (art. 260 T.U.A.).

Con la norma disciplinante la tenuità del fatto si è inteso agevolare la fuoriuscita dal sistema giudiziario di attività comportamentali che, pur integrando gli elementi costitutivi del reato (fatto tipico, antiggiuridico e colpevole), appaiono – secondo una valutazione concreta la cui attivazione è affidata all'Organo giudicante di volta in volta competente – non meritevoli di pena «in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale»¹.

L'istituto della particolare tenuità del fatto, entrato in vigore in data 2 aprile scorso, si innesta nell'ambito di una sequenza di interventi legislativi che possiedono una dichiarata finalità di deflazione del carico giudiziario pendente: l'innovazione normativa in parola costituisce, a parere di chi scrive, l'ennesimo tentativo di sopperire alle inefficienze ed alla strutturale farraginosità di un sistema di amministrazione della giustizia caratterizzato da esasperante lentezza operativa ed applicativa², con una soluzione a ben vedere estemporanea più opportunamente sostituibile con una organica riforma degli istituti giuridici già esistenti.

Come detto, posto che il perimetro operativo dell'istituto in commento rimane circoscritto a quei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, con particolare riferimento ai c.d. reati ambientali si osserva come la causa di non punibilità potrà – in astratto – venir applicata a moltissimi di essi, con riguardo, indifferentemente, ai delitti e, considerato il limite di pena sopracitato, a tutte le contravvenzioni,

¹ Relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2014. Sul punto si veda F. PALAZZO, *Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1706.

² L. RAMACCI, *Note in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati ambientali*, sul sito www.lexambiente.it, secondo il quale l'attuale sistema sarebbe «ormai al collasso, per carenza di personale e mezzi».

cosicché pochissime ipotesi di reato ambientale resteranno escluse.

La compatibilità di tale peculiare figura giuridica con il reato ambientale di gestione illecita di rifiuti (pericolosi), contestato nella sentenza in commento, si presenta come non scevra di profili problematici o comunque interessanti sotto il profilo dottrinale, con particolare riguardo alla correlabilità della medesima ad altri istituti di diritto sostanziale penalistico.

Nella pronuncia in parola, tuttavia, la Suprema Corte si astiene dall'approfondimento dei profili ermeneutici della relativa questione, ed esclude *tout court* l'applicazione al caso concreto dell'art. 131 *bis* c.p., statuendo che «la [relativa] *doglianza deve ritenersi inammissibile*», anche perché «è *preclusa in questa sede qualsivoglia valutazione di merito*».

Così facendo la Corte di cassazione ha assunto una impostazione ermeneutica differente e, sotto il profilo della propria funzione nomofilattica, maggiormente «parsimoniosa» rispetto a quella formulata alcuni mesi addietro: in tale occasione, invero, la Corte ha statuito l'obbligo per giudici di legittimità di valutare la sussistenza, in astratto, delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, fondandosi sui «*dati emersi nel corso del giudizio di merito*»³.

Ma vi è di più: con uno scarno *iter* argomentativo a sostegno della statuizione di inapplicabilità dell'istituto in parola, l'operatività dello stesso viene decretata dalla Cassazione *sic et simpliciter* come «*inammissibile*», omettendo la formulazione di un utile chiarimento interpretativo in merito alla correlazione tra l'art. 131 *bis* c.p. ed i reati ambientali in contestazione.

Al di là delle considerazioni formulate *infra* con riguardo al fattore *tout court* ostativo relativo ai «*reati della stessa indole*» (art. 131 *bis*, comma 3 c.p.), le singole ipotesi contestate andranno valutate, con riferimento alle specificità del caso concreto in oggetto, valutando l'insieme degli elementi del comportamento incriminato, in una ottica oggettiva e soggettiva (il grado del dolo o della colpa), al fine di compiere un giudizio valutativo anche in merito alla «*abitudine*» della condotta, ossia, nel caso in esame, la sussistenza o meno di plurime o reiterate condotte di smaltimento, di trasporti illeciti o non consentiti di rifiuti occasionali ovvero professionalmente e sistematicamente esercitati ma in violazione del titolo autorizzativo all'uopo rilasciato, di perdurante inosservanza nel tempo e nello spazio delle prescrizioni abilitative, della presenza di una pluralità o meno di violazioni accertate nel caso concreto.

2. *La applicabilità della figura ex art. 131 bis c.p. ai reati con soglie di punibilità.* La vicenda concreta in oggetto riguarda dunque le ipotesi contravvenzionali di «gestione non autorizzata di rifiuti» prevista dal comma 1 dell'art. 256 T.U.A., nonché di «miscelazione di rifiuti non consentita» ex comma 5 del medesimo art. 256 T.U.A.: trattasi dunque di fattispecie intimamente correlate ad una questione di diritto sostanziale che, allo stato, sta animando il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ovvero la possibilità di applicazione dell'istituto in caso di reati che prevedono nella descrizione del proprio fatto tipico determinate soglie di punibilità⁴.

In particolare, il caso di specie analizzato ha ad oggetto la illecita condotta di chi, da un lato, svolge una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti *pericolosi* in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, nonché, dall'altro, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, anche in tal caso *pericolosi* [con conseguente applicazione della pena di cui al comma 1, lett. *b*]).

Ebbene, le norme in commento trovano il loro principale riferimento legislativo nelle definizioni di «rifiuto» e di «rifiuto pericoloso» contenute nel comma 1, lett. *a*) e *b*) dell'art. 183 T.U.A.: in particolare, ai fini di tale ultima qualificazione (appunto, quella relativa alle sostanze *pericolose*), il legislatore rimanda alla disciplina di dettaglio di cui all'allegato I della parte IV del decreto in commento.

Al di là dei casi rappresentati dai rifiuti caratterizzati da un codice CER con asterisco – denominati

³ Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 2015, n. 15449, Mazarotto, rv. 263.308.

⁴ A titolo esemplificativo, L. PACIFICI, *La particolare tenuità dell'offesa: questioni di diritto penale sostanziale*, sul sito www.penalecontemporaneo.it.

«pericolosi in assoluto» – i quali vanno considerati *tout court* come pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono, ovvero quelli caratterizzati da un codice CER privo di asterisco – denominati «non pericolosi in assoluto», considerati sempre come non pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono –, il terzo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da codici CER speculari (c.d. «a specchio»), uno pericoloso ed uno non pericoloso: in questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che il medesimo possiede.

Con riguardo a tale classe «mediana» di rifiuti, le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che lo stesso potrebbe possedere hanno ad oggetto, da un lato, la individuazione dei composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore, l'esame del processo chimico, il campionamento e la valutazione analitica del rifiuto e nella determinazione dei profili di pericolosità connessi a tali elementi compositivi attraverso la normativa comunitaria sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e, dall'altro, nello stabilire se le concentrazioni dei composti ivi contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti.

Posto che la classificazione di una sostanza ai fini della sua riconducibilità nel perimetro qualificativo di «rifiuto» [per il quale l'art. 256 T.U.A. alla lett. a) prevede una determinata pena] ovvero di «rifiuto pericoloso a specchio» [per il quale l'art. 256 T.U.A. alla lett. b) prevede una pena più elevata] deve ricomprendere una fase di verifica comparativa dell'eventuale superamento delle c.d. concentrazioni soglia⁵, la contravvenzione *ex art.* 256 T.U.A. contestata nel caso in commento potrebbe essere definita come una ipotesi *sui generis* di contravvenzione con soglie di punibilità prestabilite: il travalicamento delle medesime comporta, infatti, non già l'irrelevanza penale del fatto, bensì la attribuzione della qualifica di pericolosità o meno del relativo rifiuto (e la conseguente applicazione «modulata» del corrispondente regime sanzionatorio).

Un paradigmatico esempio di violazione di natura ambientale senz'altro rientrante nella categoria degli illeciti con soglie di punibilità, è invece rinvenibile nel T.U.A. all'art. 137, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – così come modificato dalla l. 25 febbraio 2010, n. 36 –, secondo il quale è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro «*chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori-limite fissati (...), oppure superi (quelli) più restrittivi (imposti) dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 (T.U.A.)*»: le soglie di punibilità legislativamente prestabilite sono in tal caso rappresentate dai valori tabellari di cui all'allegato del T.U.A. menzionato.

Ebbene, con una recente sentenza⁶ la Suprema Corte di cassazione ha decretato la applicabilità della nuova disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto anche alle ipotesi di reato che prevedono, nella descrizione del proprio elemento oggettivo, soglie di punibilità (o di rilevanza penale dell'offesa) legislativamente prestabilite.

Trattasi, a ben vedere, di una regola enucleata dalla giurisprudenza di legittimità che si espone a profili critici di natura non secondaria: la sussistenza di confini di punibilità (nei reati tributari e nei reati societari, cosiccome nei reati ambientali) potrebbe infatti essere interpretata come una sorta di presunzione normativamente formulata – in via astratta – avente ad oggetto un già compiuto giudizio di offensività (o meglio, di già compiuta offesa realizzata ad un bene giuridico tutelato dall'ordinamento) e dunque di rilevanza penale dei fatti che si pongono al di sopra delle soglie legislative stesse: secondo tale impostazione, ne discenderebbe la sostanziale incompatibilità di norme così strutturate con

⁵ V. GIAMPIETRO, sulle novità in tema di classificazione dei rifiuti introdotte dal regolamento UE della Commissione n. 1357/2014, con particolare riferimento alla classificazione dei codici a specchio, si veda *Aggiornamenti comunitari e confusione nazionale nella classificazione dei codici a specchio*, in *Ambiente & Sviluppo*, maggio 2015.

⁶ Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 2015, n. 15449, Mazzarotto, cit.

l'istituto introdotto nell'art. 131 *bis* c.p.

Al fine di comprendere al meglio le implicazioni che la applicazione dell'innovativo istituto comporta all'interno dell'apparato giuridico, si rende necessaria una ulteriore considerazione: la particolare tenuità del fatto deve essere valutata, nell'ambito di un più vasto giudizio da condurre secondo i dettami di cui all'art. 133 c.p., in relazione al pericolo cagionato al bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici in commento, ovvero l'interesse dell'amministrazione competente a monitorare e controllare preventivamente la funzionalità e potenzialità inquinante degli impianti nuovi e di quelli già esistenti.

Se, in astratto, la causa di non punibilità appare applicabile alle contravvenzioni consistenti nell'esercizio di una attività di gestione dei rifiuti ovvero di loro indebita miscelazione in assenza del relativo titolo abilitativo ovvero in violazioni delle prescrizioni amministrative ivi contenute, deve aversi riguardo alle caratteristiche fattuali della situazione concreta: la valutazione giudiziale avrà quindi ad oggetto il tipo e l'eventuale reiterazione della attività realizzata, il tempo della gestione abusivamente posta in essere, la rispondenza sostanziale dell'impianto di gestione o produzione ai requisiti che avrebbero consentito il rilascio dell'autorizzazione non preventivamente richiesta, il comportamento del soggetto interessato in relazione alla gravità della colpa nel caso fattuale di specie.

Posto che l'art. 131 *bis* c.p. costituisce una causa speciale di esclusione della punibilità, che l'applicazione dello stesso presuppone conseguentemente la avvenuta consumazione di un reato (o meglio, la corrispondenza del fatto concreto alla descrizione giuridica astratta della fattispecie legale) e che, al di sotto della soglia di punibilità, non vi è sussistenza di un illecito penale, l'art. 131 *bis* c.p., per avere pratica utilità anche in questi ambiti, deve trovare applicazione indispensabilmente sopra la soglia di rilievo penale.

La conclusione relativa alla compatibilità della neo-introdotta causa di esclusione della punibilità e i reati che prevedono nella loro struttura tipica soglie di punibilità si pone sicuramente più in linea con la *ratio* deflattiva dell'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p. la quale si ritiene dovrebbe ispirare soluzioni ermeneutiche che comportino una applicazione estensiva della norma in commento.

La applicabilità di tale istituto a fattispecie del tipo considerato [le quali, nel caso *ex art.* 256 T.U.A., richiamano come detto una definizione, quella di rifiuto (pericoloso e non), che ricomprende in sé un confronto «tabellare» con delle soglie di concentrazione di sostanze prefissate], inglobando al loro interno un giudizio legislativo di opportunità (ovvero di entità) punitiva astrattamente già formulato, si espone ad ulteriori rilievi critici: l'istituto infatti deve essere inquadrato dogmaticamente come causa di non punibilità in senso stretto, ossia come scelta politica del legislatore di non punire penalmente fatti comunque illeciti ed offensivi.

L'istituto di nuovo conio in commento prevede, pertanto, una generale soglia di offensività che segna il tetto al di sotto del quale – secondo un giudizio valutativo operato alla stregua dei molteplici criteri disciplinati *ex artt.* 131 *bis* e 133 c.p. – l'intervento penale si reputa non opportuno. In tale ottica le soglie quantitative e qualitative di punibilità previste dal legislatore di volta in volta per le singole ipotesi di reato e, segnatamente, quelle relative alle concentrazioni limite delle varie sostanze che, se accertate, rendono la sostanza interessata qualificabile come «rifiuto» ovvero come «rifiuto pericoloso», si pongono come una «concretizzazione»⁷ della norma generale di cui all'art. 131 *bis* c.p.

In sostanza, dunque, con l'applicazione dell'istituto in parola a fattispecie di questo tipo, avrebbe luogo una indebita e non consentita sostituzione del ruolo del Giudice a quello fisiologicamente proprio del Legislatore: il primo, infatti, si troverebbe a svolgere quel giudizio relativo, ad esempio, alle «modalità della condotta» *ex art.* 131 *bis* c.p. (con correlato richiamo *ex art.* 133 c.p. agli elementi quali la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo ed il luogo della azione in cui si sarebbe estrinsecata la condotta in contestazione) che spetterebbe più propriamente alla figura del Parlamento nell'ambito della propria funzione di produzione normativa, ruolo al quale sono sottese ponderate scelte di politica criminale e di opportunità punitiva.

⁷ L. PACIFICI, *La particolare tenuità dell'offesa: questioni di diritto penale sostanziale*, cit.

3. *Il requisito della abitualità.* Un ulteriore profilo suscettibile in tale sede di approfondimento interpretativo evidenziato dalla pronuncia in commento è rappresentato dall'elemento – ostativo all'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. – della «abitualità del comportamento».

In primo luogo, con riguardo al presupposto della non abitualità del comportamento, dalle linee guida redatte dalla Procura di Palermo si evince come la nozione di «comportamento» impiegato dalla legge sia suscettibile di differenziazione e di applicazione maggiormente ampia rispetto a quello di «fatto»: di conseguenza, al fine della valutazione del presupposto in commento, vengono in rilievo anche le condotte antecedenti e successive alla commissione del fatto.

Con riferimento poi alla previsione di cui al comma 3 – che prevede tre ipotesi in cui il comportamento deve necessariamente ritenersi abituale –, si osserva come:

- in relazione al caso di esclusione della non abitualità del comportamento consistente nella commissione di più reati della stessa indole, nelle linee guida si afferma che la disposizione si riferisce a reati che rientrano nella previsione di cui all'art. 101 c.p. e riguardano le ipotesi di recidiva reiterata e specifica nonché le ipotesi di commissione di più reati della stessa indole, anche se in relazione ad essi non sia intervenuta sentenza di condanna, ma sia stata esercitata l'azione penale;

- l'ipotesi ostativa alla applicazione della causa di non punibilità in commento attiene alla realizzazione di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate e si riferisce ai reati necessariamente abituali (mentre si è osservato⁸ che possono essere dichiarati non punibili *ex* art. 131 *bis* i c.d. reati eventualmente abituali, nel caso di commissione di un singolo atto tipico della condotta contestata), ai reati a condotta reiterata che si perfezionano con la ripetuta realizzazione di una medesima azione omogenea (ma che, a differenza dei reati abituali, non viene caratterizzata da una cesura temporale), nonché i reati a condotta plurima, i quali ai fini della consumazione, richiedono la realizzazione di una pluralità di azioni da parte del *reo*.

In sostanza, la causa speciale di non punibilità analizzata riguarderebbe, innanzitutto, le ipotesi in cui il soggetto attivo, pur non essendo riconducibile alla definizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza, abbia commesso più reati della stessa indole ai sensi dell'art. 101 c.p. Con riguardo invece alla seconda ipotesi – la commissione di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate – si osserva come la medesima faccia riferimento, da un lato, ai reati abituali, ai reati permanenti ed ai reati complessi, e, dall'altro lato, alla ipotesi di realizzazione da parte del *reo* di più reati uniti dal vincolo della continuazione o in concorso formale.

Sotto tale specifico profilo, la sentenza in commento si limita ad una telegrafica esclusione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. ai reati contestati: in particolare, avendo, in via preliminare, riconosciuto la sussistenza di due distinte condotte della «stessa indole» (e dunque, implicitamente, riconoscendo la presenza dei «caratteri fondamentali comuni» dei «fatti» o dei «motivi» che «li determinano» *ex* art. 101 c.p.), la Suprema Corte omette *tout court* una valutazione nel merito con riferimento all'elemento soggettivo ed oggettivo (alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.) del fatto, che possa ricondurre la vicenda in commento nel perimetro applicativo di cui all'istituto in analisi.

L'ipotesi delittuosa contestata nella pronuncia in commento, non prevedendo nel capo di incolpazione la contestazione dell'art. 81 c.p., ricade dunque nel perimetro operativo di cui all'inciso contenuto nel terzo comma («più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità» e non già in quello che fa riferimento ai «reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»): questa ultima ipotesi ostativa esprime invece la mirata scelta del legislatore di non ripetere la formula «anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità» (invece presente nella prima parte del comma 3), con la conseguente possibilità di applicare l'art. 131 *bis* c.p. all'esito di una valutazione di particolare tenuità delle singole condotte o dei singoli fatti.

La differenza tra le condotte della stessa indole isolatamente considerate (e dunque in assenza, come

⁸ G. ALBERTI, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: le linee guida della Procura di Palermo*, sul sito www.penalecontemporaneo.it.

avviene nel caso di specie, della contestazione *ex art. 81 c.p.*), e la seconda ipotesi in commento (ossia le condotte, anche se della stessa indole, avvinte dalla continuazione o dal concorso) viene affrontata nella sentenza n. 4195/15 dal Tribunale monocratico di Milano⁹ in relazione ad una ipotesi delittuosa commessa con il vincolo della continuazione: la differenziazione normativa voluta dal legislatore rispecchierebbe, secondo l'Organo giudicante, una diversa valutazione astratta dei casi ad esse correlabili. Ciò, in termini di disvalore del comportamento contestato e di capacità a delinquere del *reo*: si deve ritenere più grave la condotta del soggetto che si risolve a commettere più reati della stessa indole isolati ed autonomi, rispetto a quella realizzata nell'ambito di un medesimo disegno criminoso ovvero collocabile all'interno di un medesimo contesto spazio-temporale.

Il Tribunale, nel suo articolato *iter* motivazionale, giustifica la propria tesi anche sulla base della *ratio* impressa dal legislatore all'istituto in parola¹⁰, in una ottica di rispetto dei principi di stretta interpretazione delle norme eccezionali, del *favor rei*, di economia processuale ed efficacia deflattiva della norma analizzata.

Nel caso in commento, dunque, le ipotesi incriminate di gestione di rifiuti non autorizzata (comma 1) e di miscelazione non consentita (comma 5) *ex art. 256 del d.lgs. n. 152/2006*, sono state qualificate dai giudici come due isolati e distinti reati non avvinti da un unitario disegno criminoso (né legati dalla figura del concorso formale) e, come tali, insuscettibili di ricadere nell'ambito applicativo dell'inciso «*anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità*», perché ritenute più gravi.

Merita poi lo svolgimento di una ulteriore considerazione: mentre il reato di discarica abusiva contemplato dall'art. 256, comma 3 T.U.A. può ritenersi fisiologicamente escluso dalla applicabilità della causa di non punibilità, stante le caratteristiche della struttura del reato che trova il suo fulcro proprio nella ripetitività e nella non occasionalità dei conferimenti e smaltimenti illeciti «*tali da ridurre una determinata area quale ricettacolo di rifiuti*»¹¹, alla medesima netta conclusione non si può giungere con riferimento alla ipotesi di reato descritta al primo comma e contestata nella pronuncia in commento.

Sotto tale profilo si osserva infatti come una recente sentenza della Suprema Corte¹² abbia affermato l'integrazione del reato in oggetto anche nel caso di realizzazione di una singola condotta (ad esempio un unico trasporto non consentito) di quelle legislativamente tipizzate. In tale occasione, la Corte di cassazione ha affermato infatti che il reato in commento possiede natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, «*in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, senza che sia necessaria un'attività svolta con i requisiti della continuità e stabilità di sorta*».

In conclusione, dunque, con riguardo al reato esaminato *ex art. 256 T.U.A.*, si dovranno differenziare le seguenti ipotesi:

- nel caso di perfezionamento del menzionato reato attraverso la realizzazione di una singola condotta tipizzata, l'Organo giudicante dovrà procedere ad una valutazione di tutti gli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 131 *bis* e 133 c.p.;
- nel caso esaminato di realizzazione di più condotte integranti gli estremi di cui all'art. 256, commi 1 e 5 T.U.A., senz'altro caratterizzate dalla stessa indole *ex art. 101 c.p.*, ma in assenza di un vincolo di continuazione o di concorso formale, avrà luogo una esclusione automatica dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p., senza possibilità di applicare l'inciso «*anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità*»;
- nel caso infine di realizzazione di più condotte integranti gli estremi di cui all'art. 256, commi 1 e 5 T.U.A., caratterizzate dalla stessa indole, ed in presenza di un vincolo di continuazione o di concorso

⁹ Trib. Milano, Sez. IV Pen. 29 aprile 2015, n. 4195, sul sito www.penalecontemporaneo.it.

¹⁰ G. ALBERTI, *La particolare tenuità del fatto (art. 131 bis): tre prime applicazioni da parte del Tribunale di Milano*, sul sito www.penalecontemporaneo.it: nell'articolo in commento si approfondisce altresì la scelta del legislatore di attribuire al requisito nella «*non abitualità*» un concetto più ampio rispetto a quello di «*occasionalità*».

¹¹ Della stessa opinione, si veda L. LEGHISSA, *Ambiente in genere. Il fatto di particolare tenuità e i reati ambientali*, sul sito www.lexambiente.it.

¹² Cass. Sez. III Pen. 20 novembre 2014, n. 48015, G.L., sul sito www.altalex.com.

formale *ex art.* 81 c.p., troverà spazio la possibilità per il giudice di effettuare un'ulteriore valutazione dei singoli comportamenti incriminati e, ritenendoli di particolare tenuità, applicare l'art. 131 *bis* c.p.

Ludovica Regard